

Regolamento ADR PRO GEST ITALIA srl

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente regolamento disciplina la procedura di mediazione per la composizione bonaria di controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili, tra due o più parti, sottoposte all'A.D.R. PRO GEST ITALIA (d'ora in avanti indicato per brevità Organismo) a seguito di:

- a) disposizione di legge;
- b) invito del giudice;
- c) clausola contrattuale;
- d) propria iniziativa.

1.2 Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione amministrate sul territorio nazionale dalle sedi di mediazione dell'Organismo accreditate presso il Ministero di Giustizia. Le procedure si ispirano ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevedono le modalità di nomina del Mediatore al fine di garantirne l'imparzialità e l'idoneità nello svolgimento dell'incarico.

ART. 2 ELENCO DEI MEDIATORI

2.1 Presso la segreteria dell'Organismo è istituito l'Elenco dei Mediatori, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento. Tale elenco è disponibile presso la segreteria della sede amministrativa dell'Organismo.

2.2 Nell'Elenco dei Mediatori sono iscritti i professionisti in possesso dei titoli di legge che ne abbiano fatta specifica richiesta e che l'Organismo, a suo insindacabile giudizio, abbia ritenuto idonei e funzionali alle proprie necessità.

ART. 3 IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

3.1 Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione è nominato da Consiglio di Amministrazione della società A.D.R. PRO GEST ITALIA e il suo incarico ha durata sino a revoca. Il Responsabile dell'Organismo cura la tenuta del Registro degli affari di mediazione, dell'osservanza del Codice Etico e delle iscrizioni nell'Elenco dei Mediatori.

ART. 4 IL REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE

4.1 La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione svolgendo la sua attività con imparzialità, neutralità, riservatezza, informalità.

La Segreteria istituisce un apposito registro informatico o cartaceo degli Affari di Mediazione, ove è annotato, in ordine cronologico e con numero progressivo, ciascun affare di mediazione trattato con i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

4.2 La segreteria conserva gli atti di ogni procedura registrandoli e numerandoli in fascicoli e/o su supporti informatici, cui le parti possono accedere. È, invece, vietato l'accesso alle comunicazioni espressamente qualificate da una parte come riservate al solo mediatore. La segreteria conserva gli atti delle procedure per almeno tre anni o, diversamente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Le parti hanno diritto di accedere agli atti

e ai documenti depositati nel fascicolo prima dell'inizio della procedura tranne che per gli allegati che venissero espressamente dichiarati riservati al Mediatore. Il diritto di accesso è, altresì, riconosciuto nel prosieguo del procedimento solo per gli atti esibiti e prodotti dalle parti al mediatore nelle sessioni congiunte. Ogni parte ha, poi, la facoltà di accedere ai propri atti esibiti e prodotti nella sessione riservata. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4.3 La Segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro di mediazione, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

ART. 5 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

5.1 La mediazione si svolge nelle sedi dell'Organismo A.D.R. PRO GEST ITALIA, accreditate presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

5.2 Ferma restando la competenza territoriale della controversia, incardinata con il deposito dell'istanza, con il consenso di tutte le parti e dell'organismo, l'incontro di mediazione può essere stabilito in altro luogo ritenuto idoneo, anche nel caso di incontri successivi al primo.

5.3 L'Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi di Mediazione con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di Mediazione.

ART. 6 SCELTA, NOMINA e SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

6.1 Il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore tra le persone inserite nell'elenco dei mediatori di cui all'art.2, tenendo conto del luogo dove si svolge la mediazione oltre che delle specifiche conoscenze tecniche e competenze professionali richieste dalla natura della controversia.

6.2 Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza

6.3 Nell'ipotesi di domanda congiunta, le parti possono indicare di comune accordo il nominativo del mediatore, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo. In ogni caso è facoltà del Responsabile dell'Organismo, accettare o meno il nominativo indicato dalle parti.

6.4 Ad ogni singolo affare di mediazione l'organismo può assegnare altri mediatori, con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco, a titolo di tirocinio, atteso che l'Organismo è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del DM 180/2010 come integrato dall'art. 2 del DM 145/2011. I tirocini sono gratuiti e non danno diritto ad alcun compenso. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto al procedimento di mediazione. Ciascuna delle parti potrà con apposita dichiarazione opporsi al tirocinio assistito solo in caso di motivati impedimenti strettamente collegati con la indipendenza, la imparzialità e la riservatezza del Mediatore tirocinante. Il Mediatore tirocinante non svolge alcuna funzione attiva nella procedura di mediazione e potrà, a fini formativi, chiedere al Mediatore designato a condurla illustrazioni in ordine alla procedura stessa. Nel verbale conclusivo della procedura di Mediazione si darà menzione del nominativo del Mediatore tirocinante. I

mediatori ed i tirocinanti dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 4 del DM 180/2010. Nel caso il mediatore non abbia frequentato i corsi di aggiornamento prescritti, non potrà essere nominato.

6.5 Rimanendo invariate le indennità di mediazione, l'organismo, anche nel caso di incontri successivi al primo, può sostituire il mediatore nominato ovvero affiancargli uno o più mediatori ausiliari, anche detti co-mediatori.

6.6 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Inoltre, l'Organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

6.7 Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli Albi dei consulenti presso il Tribunale nel cui Circondario si svolge l'incontro di Mediazione, a condizione che le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne i compensi, fissati in conformità alle tariffe stabilite dall'ordine o collegio competente, in eguale misura. In tal caso il Responsabile dell'Organismo, autorizza la nomina dell'Esperto e provvede a formalizzare l'incarico. I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori di cui all'apposito paragrafo del presente regolamento.

ART. 7 OBBLIGHI DEL MEDIATORE

7.1 Il mediatore, nell'espletare le sue funzioni, deve essere e rimanere imparziale nei confronti di tutte le parti in lite. L'obiettivo del mediatore è il raggiungimento dell'accordo fra le parti ognualvolta ciò risulti possibile. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti comprendano la natura del procedimento e, in particolare, i suoi costi, il fatto che si basi sul principio di libera autodeterminazione, il ruolo del mediatore come terzo neutrale ed il suo rapporto con le parti. Il mediatore è tenuto ad avvisare le parti (nel caso, ritirandosi dalla procedura) se ritiene che l'accordo violi la legge, sia gravemente iniquo per una o più parti, sia basato su informazioni erronee, sia il risultato di negoziati in mala fede o non possa essere eseguito.

7.2 Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, assumendosi l'obbligo di comunicare all'Organismo l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico. Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal Codice Etico allegato al presente regolamento (Allegato B) e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento. Le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo di Mediazione, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato in qualunque fase del procedimento di mediazione.

7.3 Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile dell'Organismo nel tempo più breve possibile.

7.4 Il mediatore deve comunicare all'Organismo e alle parti qualsiasi interesse personale o

economico sopravvenuto di cui è a conoscenza che potrebbe compromettere la propria imparzialità, terzietà e indipendenza. Nel caso in cui il mediatore designato non possa, per dette ragioni, svolgere l'incarico ricevuto, il Responsabile dell'Organismo di Mediazione provvede a designare un altro mediatore, ai sensi del presente regolamento.

7.5 Non possono assumere l'incarico di mediatore coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del codice di procedura civile o che si trovino in una situazione di conflitto di interessi. In particolare, costituiscono cause di incompatibilità per il mediatore :

- ♣ avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- ♣ essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado;
- ♣ essere cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;
- ♣ essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento. L'Organismo si riserva la facoltà di sostituire in qualsiasi momento e con provvedimento motivato il mediatore designato con altro tra quelli inclusi nel proprio elenco.

7.6 Il mediatore incaricato può essere ricusato da una parte o da entrambe, se si ravvisa una sua incompatibilità o mancanza di indipendenza. La ricusazione deve essere motivata e l'Organismo, se ritiene valide le motivazioni addotte, provvede alla nomina di un nuovo mediatore. La sostituzione del mediatore può avvenire anche durante lo svolgimento del procedimento, se vengono a crearsi situazioni di incompatibilità, mancanza di indipendenza o altri motivi di natura etico, deontologico o disciplinare.

7.7 Il mediatore non deve divulgare alcuna informazione ricavata nel procedimento senza aver prima ottenuto il consenso della parte che l'ha rivelata. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. In nessun caso le parti potranno chiamare il Mediatore e chiunque abbia preso parte alla Mediazione a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

ART. 8 PRESENZA DELLE PARTI

8.1 Le persone fisiche partecipano personalmente agli incontri di mediazione. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare.

8.2 L'assistenza degli avvocati è necessaria per le procedure di mediazione nelle materie per cui è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità o in quelle avviate in seguito ad ordine del giudice.

ART. 9 AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

9.1 La parte che intende avviare la mediazione deve depositare l'istanza di mediazione in forma scritta presso la sede amministrativa dell'Organismo in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n. 33. La domanda di mediazione può essere presentata dalla parte istante o da tutte le parti congiuntamente. Le parti possono avviare la mediazione, o aderire ad essa, utilizzando l'apposita modulistica disponibile anche sul sito

www.adrprogestitalia.com. La procedura s'intende avviata alla data di attribuzione, sull'istanza di mediazione, del numero di protocollo del Registro degli Affari di Mediazione.

9.2 Il deposito della domanda può avvenire con le seguenti modalità: direttamente a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante posta elettronica certificata. In caso di istanza di mediazione incompleta o errata, l'Organismo potrà richiedere alla parte istante di integrarla entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni,

A.D.R. PRO GEST ITALIA S.R.L.

Codice fiscale e partita IVA 05515291218

Telefono 081/19327498 FAX 081/19327730 Sito web www.adrprogestitalia.com

mail: italia@adrprogestitalia.com pec: italia@pec.adrprogestitalia.com

decorso il quale la domanda di avvio si ha per non pervenuta.

9.3 La domanda di mediazione deve essere sottoscritta dal richiedente (o da tutte le parti, qualora sia proposta congiuntamente) nonché dal legale che assiste la parte.

La domanda di mediazione deve contenere:

- a) dati anagrafici e recapiti della parte istante, qualora sia una persona fisica; denominazione, sede e generalità del legale rappresentante, se si tratti di persona giuridica;
- b) dati anagrafici, in caso di persona fisica, o denominazione, in caso di persona giuridica, della parte nei cui confronti si attiva il procedimento di mediazione, con l'indicazione dell'indirizzo e di quant'altro possa servire a contattarla e convocarla;
- c) dati anagrafici e recapiti dei professionisti che assistono le parti nella procedura;
- d) l'eventuale atto o contratto dal quale si evinca, anche sottoforma di "clausola di mediazione", la volontà, precedente o successiva rispetto all'insorgere del conflitto, di aderire alla procedura di mediazione presso l'Organismo o, in mancanza, l'eventuale invito a ciascuna controparte ad aderire alla suindicata procedura;
- e) l'esposizione sintetica del fatto, delle ragioni del conflitto e delle conseguenti richieste nei confronti dell'altra parte nonché l'indicazione del valore della controversia;
- f) l'eventuale documentazione a sostegno della domanda di mediazione, debitamente individuata e classificata nella suindicata domanda ai fini della tutela della riservatezza;
- g) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- h) l'accettazione del Regolamento e della Tabella delle indennità.

L'istanza di mediazione deve essere corredata dalla fotocopia leggibile del documento di identità e del codice fiscale della parte che la presenta, pena la irripetibilità della stessa nonché della delega a conciliare conferita al legale che assiste la parte.

9.4 La domanda se presentata a mezzo P.E.C. deve essere sottoscritta con firma digitale dall'avvocato che assiste la parte o le parti istanti.

9.5 La qualificazione della natura e la quantificazione del valore della controversia spetta alla parte che avvia la procedura. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del D.Lgs. 28/2010 e DM 180/2010. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9.6 Una volta ricevuta l'istanza, il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La Segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte del Richiedente, in mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Solo dall'avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere all'attivazione della procedura. Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dai ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si provvederà all'archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente

depositata.”

L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Ricevuto l’invito alla mediazione, la Parte è invitata a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto, utilizzando l’apposito modulo di partecipazione all’Incontro preliminare predisposto dall’organismo.

Nel caso di adesione, la risposta all’invito dovrà essere corredata dei seguenti allegati: attestazione dell’avvenuto versamento delle spese di avvio copia documento d’identità in corso di validità di tutti coloro che parteciperanno all’incontro (come indicati nel modulo di partecipazione al fin contro preliminare) Procura Speciale a conciliare quando si intenda partecipare alla procedura con un proprio rappresentante.

Il procedimento di mediazione ha inizio con il deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione o dal momento del perfezionamento. Le strutture organizzative dell’organismo provvederanno alla ricezione ed alla registrazione delle istanze.

Ricevuto l’invito alla mediazione, la Parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potrà chiedere il rinvio del primo incontro “incontro preliminare” le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.

9.7 Se la parte invitata alla mediazione accetta di partecipare al procedimento, invia la propria comunicazione di adesione alla segreteria dell’Organismo che provvede tempestivamente a darne comunicazione alla parte istante. Se entro la data fissata per il primo incontro, la parte invitata alla procedura di mediazione, comunica un rifiuto ad aderire, il tentativo viene ritenuto fallito ed il mediatore forma processo verbale indicandone i motivi.

9.8 Le parti dovranno intervenire agli incontri personalmente, con la presenza degli avvocati propria fiducia. L’assistenza dell’avvocato è obbligatoria nel caso di controversie per le quali la procedura di mediazione risulta essere obbligatoria in quanto condizione di procedibilità o in quelle mediazione avviate in seguito ad ordine del giudice. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

9.9 Nel caso in cui le spese di avvio e le indennità di mediazione, come richieste, non sono state corrisposte non si può dare inizio al procedimento di mediazione e l’Organismo di Mediazione dovrà invitare le parti a regolarizzare le proprie posizioni fissando un nuovo incontro non oltre 7 (sette) giorni dalla data fissata per il primo incontro, decorsi i quali l’Organismo provvede ad archiviare la procedura.

ART. 10 DURATA DELLE MEDIAZIONE

10.1 Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 3 (tre) mesi, salvo diversa volontà delle parti.. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione di cui all’art. 9.1 del presente regolamento, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 2, D.lgs. 28/2010.

10.2 La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza, in caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza”

ART. 11 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

11.1 All'atto della presentazione della domanda di mediazione, nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 dei d.lgs. 28/2010, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

11.2 Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.

11.3 Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati. Il mediatore durante gli incontri, attraverso sessioni congiunte o separate, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

11.4 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE AI SENSI DELL'ART 84 DEL DL 21 GIUGNO 2013 N. 69 CONVERTITO IN LEGGE IL 9/8/2013 N. 98.

Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

-Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate),

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza raccordo.

Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

Pertanto, indipendentemente dal tipo di mediazione (volontaria o ideo Itati va), soltanto se il primo incontro si conclude con esito positivo e prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione (come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010) l'organismo potrà richiedere la corresponsione delle spese di mediazione.

Occorre osservare che fari. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 recita: "Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la -funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento."

Il primo incontro del procedimento di mediazione deve, quindi, essere considerato come momento non ancora inserito nello svolgimento vero e proprio dell'attività, di mediazione, come definita dall'art. I, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010.

La possibilità di iniziare la procedura di mediazione è testualmente ancorata alla volontà di entrambe le parti.

D'altro canto tale disposizione, meglio delineando la natura e la funzione del 'primo incontro' rispetto alla 'procedura di mediazione', consente di comprendere la ragione per la quale il legislatore ha previsto che, "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione": non essendosi svolta vera e propria "attività di mediazione" non si potrà richiedere un compenso che attenga, appunto, ad una attività eventuale e successiva che avrà modo di essere esercitata solo se le parti intendano procedere oltre.

Da tale premessa discende che:

- nel caso in cui durante il primo incontro sono presenti entrambe le parti le quali dichiarano di non voler dare avvio alla procedura di mediazione, come chiarito anche dalla circolare del 27 novembre 2013, sono dovute le sole spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad € 40,00 o ad € 80,00 a seconda del valore della controversia. Nessun compenso è, invece, dovuto all'organismo di mediazione non essendosi svolta una "attività di mediazione" vera e propria;
- nel caso in cui durante il primo incontro è presente solo la parte invitata, come chiarito dalla circolare del 27 novembre 2013, nulla le potrà essere richiesto neanche le spese di avvio. Ciò in quanto queste ultime possono essere chieste solo laddove abbia, luogo il "primo incontro", il che postula la presenza anche della parte istante;
- nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di mediazione;
- nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.

11.5 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

2. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge i rincontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo al Peso del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.

3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro

depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

4. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;

b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;

c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;

d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

-Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia”

ART. 12 PROPOSTA DEL MEDIATORE

12.1 Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione, ma può formulare una proposta per la composizione della controversia, qualora tutte le parti gliene facciano concorde richiesta. La proposta di conciliazione formulata dal mediatore deve essere comunicata per iscritto, nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

12.2 Nei casi di controversie nelle materie di cui all'art. 5 c. 1-bis D.Lgs. 28/2010, su richiesta della parte o delle parti presenti all'incontro, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche nell'eventualità di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione. In entrambi i casi le parti devono far pervenire all'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si dà per rifiutata.

12.3 Nel caso di rifiuto della proposta di conciliazione da una o da più parti il mediatore riporta i termini della proposta nel verbale di chiusura della procedura di mediazione.

12.4 Prima di formulare la proposta conciliativa il mediatore informa le parti sulle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del d.lgs. 28/2010.1 In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 13 ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

13.1 La procedura di mediazione si conclude quando:

– le parti hanno conciliato la controversia e raggiunto un accordo che viene redatto per iscritto dal mediatore e sottoscritto dalle parti;

– nessuna delle parti si presenta all'incontro di mediazione;

1 Art. 13 del DLgs n. 28/2010 coordinato con la conversione in legge del D.L. n. 69 del 21/06/2013

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice

A.D.R. PRO GEST ITALIA S.R.L.

Codice fiscale e partita IVA 05515291218

Telefono 081/19327498 FAX 081/19327730 Sito web www.adrprogestitalia.com

mail: italia@adrprogestitalia.com pec: italia@pec.adrprogestitalia.com

che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

- le parti partecipano all'incontro di mediazione ma non raggiungono un accordo;
- una delle parti non partecipa all'incontro o si ritira dalla procedura e la parte presente non ritiene di chiedere al mediatore di formulare una proposta;
- non risulta l'adesione alla proposta di mediazione formulata dal mediatore.

13.2 Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale redatto dal mediatore e sottoscritto dalle parti nonché dagli avvocati che assistono le parti.

ART. 14 VERBALE DI ACCORDO

14.1 Quando le parti si accordano in merito alla risoluzione della loro disputa ovvero tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il processo verbale dà atto del raggiungimento dell'accordo sulla controversia e riporta i dati identificativi delle parti, il luogo, la data del tentativo, gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo nel registro degli organismi di mediazione nonché il testo dell'accordo concluso tra le parti.

14.2 Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non esplica gli effetti di cui all'art. 12 D.Lgs. 28/2010, se non è redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore. Il Mediatore certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il verbale di accordo va redatto in tante copie originali per quante sono le parti che partecipano alla procedura di mediazione, una copia del verbale viene depositata presso la segreteria dell'Organismo.

14.3 Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione del verbale, lo stesso deve essere sottoscritto con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La trascrizione di ogni atto è demandata alle parti. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Il verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che la richiedano. Ai sensi dell'art 17 del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28, il verbale di accordo è esente da imposta di registro, nei limiti dallo stesso previsti.

14.4 Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi

di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

14.5 Il verbale di accordo predisposto con le modalità di cui al punto 11.4 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

ART. 15 MANCATA PARTECIPAZIONE E MANCATA ADESIONE

15.1 Il verbale di mancata adesione o di mancata partecipazione , entrambi verbali di esito negativo del tentativo di mediazione, viene rilasciato alla parte che ne fa richiesta per gli usi consentiti dalla legge. Una copia di tali verbali viene conservata presso la segreteria dell’Organismo all’interno del fascicolo della pratica di mediazione debitamente numerata e registrata nel registro degli affari di mediazione

15.2 Qualora nessuna delle parti si presenti all’incontro, il mediatore darà atto della mancata volontà delle parti a tentare la mediazione con conseguente archiviazione della pratica da parte della segreteria dell’Organismo.

15.3 Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore può sempre valutare con le parti le parti la possibilità di ricorrere a un’altra procedura di risoluzione della controversia.

ART. 16. “CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ (Di cui all’art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)

1) L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2) Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte , per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, l’importo è’ dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’ articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salvo la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera

A.D.R. PRO GEST ITALIA S.R.L.

Codice fiscale e partita IVA 05515291218

Telefono 081/19327498 FAX 081/19327730 Sito web www.adrprogestitalia.com

mail: italia@adrprogestitalia.com pec: italia@pec.adrprogestitalia.com

- b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dai numeri di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili/

ART.17 RISERVATEZZA

17.1 Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della procedura di mediazione sono riservate. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo di Mediazione o, comunque, nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

17.2 Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo

consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

17.3 Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
a) opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso degli incontri di mediazione;

b) ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione;

c) la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

17.4 L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui :

a) tutte le parti consentano a derogarvi;

b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;

c) esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona ;

d) esista il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

17.5 Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'Autorità Giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

ART. 18 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ'

18.1 E' dì competenza esclusiva delle parti:

– L'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;

-Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi de 11'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui ai decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese dì avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità dì quanto dichiarato, (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).

– le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;

-individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare Razione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;

– l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;

– l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

– la determinazione del valore della controversia;
– la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
– le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.”(si ricorda che l’organismo ha stipulato una polizza avente ad oggetto la copertura della responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione)

18.2 L’Organismo è obbligato a comunicare immediatamente al Ministero di Giustizia responsabile tutte le vicende modificate dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19.1 Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore. I dati raccolti da A.D.R. PRO GEST ITALIA sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

19.2 Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

19.3 Alle parti è garantito il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell’Organismo.

ART. 20 REGOLE FINALI E RINVIO

20.1 In caso di sospensione o cancellazione dell’Organismo di Mediazione dell’A.D.R. PRO GEST ITALIA dal Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 180 del 18/10/2010 e s.m.i., i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo di Mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

20.2 Il presente Regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

20.3 La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.